



**COMUNE DI COLONNA**  
Provincia di Roma

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA TOPONOMASTICA E LA  
NUMERAZIONE CIVICA**

*Approvato con deliberazione C.C. N. 35 del 18.11.2010*

## **INDICE**

**Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI**

**Titolo 2 - TOPONOMASTICA**

**Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA**

**Titolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

## **TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità disciplina la denominazione delle aree di circolazione e dei luoghi in genere e la numerazione civica.

### **Articolo 2 - Fonti normative**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

## **TITOLO 2 – TOPONOMASTICA**

### **Articolo 3 – Definizioni**

Onomastica = insieme dei nomi propri di una lingua o di una regione

Toponimo = nome di un luogo

Toponomastica = insieme dei nomi propri dei luoghi e si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

### **Articolo 4 – Compiti**

1. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
2. E' compito dell'Ufficio Anagrafe/Toponomastica studiare e proporre, con le procedure di cui al presente regolamento, all'esame della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
3. Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio Anagrafe/Toponomastica affinché provveda per la denominazione di dette aree.

### **Articolo 5 – Finalità**

L'onomastica stradale deve tutelare la tradizione toponomastica cittadina curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna; omogeneizzandosi con i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

### **Articolo 6 - Criteri**

1. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali.
2. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:
  - a. prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona
  - b. i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità
  - c. non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. Via Mazzini, Largo Mazzini e Vicolo Mazzini)
  - d. non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate.

3. La disposizione di cui al punto D) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L.10.05.1923 n. 1158 e dalla Legge 23.06.1927, n.1188.

4. Altre deroghe al punto D), comunque esclusi i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile mediante dicitura (ad esempio: il quartiere) o cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

5. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni, mentre per cambiare un toponimo occorrono l'approvazione preventiva della Soprintendenza per i Beni ambientali ed architettonici e del Prefetto.

#### **Articolo 7 - Diritto di iniziativa**

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da:

- Sindaco
- consiglieri comunali
- enti pubblici o privati
- associazioni a carattere nazionale o locale
- partiti politici
- istituti
- circoli
- organizzazioni sindacali
- comitati
- almeno 50 cittadini

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri previsti dall'art.6 del presente regolamento.

#### **Articolo 8 - Targhe viarie**

1. L'Ufficio competente del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe, di materiale resistente, indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

2. Salvo quanto disposto dal nuovo codice della strada le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del luogo.

3. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; normalmente le dimensioni devono essere di cm. 50x30 (h) per quelle a muro, di cm. 80x20 (h) per quelle a bandiera su paline.

#### **Articolo 9 – Comunicazioni**

Nel caso di nuove denominazioni o di variazioni di denominazione ad aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Anagrafe/Toponomastica, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti, i proprietari, i titolari delle attività economiche interessate, gli enti pubblici nonché gli uffici comunali fornendo loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

#### **Articolo 10 - Localizzazione targhe**

1. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

#### **Articolo 11 – Stradario**

L'Ufficio Anagrafe/Toponomastica deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

### **TITOLO 3 – NUMERAZIONE CIVICA**

#### **Articolo 12 - Modalità di attribuzione del numero civico**

1. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT ed in particolare:

- nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio con i numeri in successione naturale di cui i pari collocati a destra ed i dispari a sinistra;
- nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale e circolare (piazze, cortili...) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.
- i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale sia secondario, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

#### **Articolo 13 - Numerazione civica fuori dei centri abitati**

La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse, o abitazioni isolate, o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purchè brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

#### **Articolo 14 - Tipologia accessi**

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

2. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

3. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

#### **Articolo 15 - Soppressione numeri civici**

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

#### **Articolo 16 -Targhette di numerazione civica**

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:

- cm. 13x19, ceramica con sfondo bianco e scritte blu, con indicazione strada, nome comune e stemma.

#### **Articolo 17 – Oneri**

1. Nel caso di cambiamento dell'onomastica che comporti anche la variazione della numerazione civica l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato.

#### **Articolo 18 - Richiesta numerazione civica**

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del DPR 30/05/1989 n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

#### **Articolo 19 - Numerazione interna**

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.

2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:

- l'abitazione
- il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.)
- le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi esclusi i locali tecnici).

3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.
6. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

#### **Articolo 20 – Obblighi**

1. Con la domanda di assegnazione del numero civico l'avente titolo deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura dello stesso.
2. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa secondo quanto stabilito dall'art.43 del D.P.R. n.223 del 1989.
3. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89), in attesa del quale l'Ufficiale di Anagrafe potrà assegnare un civico provvisorio.
4. L'Ufficiale di Anagrafe, in accordo con l'Ufficio Tecnico, assegna il numero civico esterno ed interno e lo comunica all'interessato.
5. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

### **TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 21 - Spese**

Le spese per l'onomastica e il riordino della numerazione civica sono a carico del Comune salvo quelle derivanti dall'apposizione di nuovi numeri civici che restano a carico dei richiedenti.

#### **Articolo 22 - Copertura finanziaria**

L'Amministrazione comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

#### **Articolo 23 – Sanzioni**

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica sia di numerazione civica, è fatto obbligo di immediato ripristino.

#### **Articolo 24 – Aggiornamento**

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT e, per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).